

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori d'informatica di gestione

del 17 agosto 1992 (Stato il 11 agosto 1998)

Il Dipartimento federale dell'economia¹,

visto l'articolo 61 capoverso 2 della legge federale sulla formazione professionale² (LFP),

ordina:

Sezione 1: Scuola e scopo degli studi

Art. 1

La scuola superiore d'informatica di gestione è una scuola specializzata superiore ai sensi dell'articolo 61 della LFP. Essa forma informatici capaci di risolvere compiti difficili e complessi nel campo dell'informatica di gestione. I titolari del diploma devono essere in grado di assumere compiti di responsabilità sia nel campo professionale che nella condotta del personale.

Sezione 2: Materie e durata dell'insegnamento

Art. 2 Materie di cultura generale

¹ L'insegnamento nelle materie di cultura generale serve da base a quello delle materie specifiche. Esso deve contribuire a una migliore comprensione delle questioni d'ordine sociale e culturale.

² L'insegnamento nelle materie di cultura generale comprende almeno 300 lezioni.

³ L'insegnamento nelle materie di cultura generale verte sulle materie seguenti: lingua della scuola, una lingua straniera, matematica, statistica.

Art. 3 Materie di economia aziendale e diritto

L'insegnamento dell'economia aziendale comprende almeno 400 lezioni. Le questioni giuridiche vengono trattate nel contesto generale di queste materie.

RU 1992 1732

¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 412.10

Art. 4 Insegnamento dell'informatica

¹ L'insegnamento teorico e gli esercizi pratici permettono allo studente di acquisire le conoscenze e l'abilità richieste nell'informatica.

² L'insegnamento dell'informatica si estende ai campi seguenti: nozioni fondamentali di informatica, programmazione, sviluppo di sistemi, gestione di progetti, banche di dati e telematica come pure ai campi che risultano dallo sviluppo dell'informatica.

³ Le scuole a tempo pieno provvedono affinché vi siano sufficienti esercizi pratici nell'ambito dell'insegnamento dell'informatica.

Art. 5 Durata dell'insegnamento

¹ La durata complessiva dell'insegnamento presso una scuola superiore d'informatica di gestione è di almeno 2200 lezioni, lavoro ed esami di diploma compresi. Una lezione dura almeno 45 minuti.

² Se l'insegnamento è impartito parallelamente ad un'attività professionale, il numero delle lezioni può essere ridotto se questa attività sostituisce l'esecuzione di lavori pratici ai sensi dell'articolo 4. La riduzione può comportare al massimo 400 lezioni.

³ Le scuole frequentate parallelamente all'esercizio di una professione controllano l'attività professionale dei loro studenti, che deve comportare almeno 24 ore settimanali ed essere conforme, a partire dal secondo semestre al più tardi, al livello di formazione.

Art. 6 Programmi d'insegnamento

¹ Per ogni materia le scuole elaborano programmi d'insegnamento che devono essere adattati all'evoluzione delle scienze economiche e della tecnologia.

² I programmi d'insegnamento delle scuole a tempo pieno e di quelle che dispensano l'insegnamento parallelamente all'esercizio di una professione devono essere coordinati in modo che all'inizio di un anno scolastico sia possibile il passaggio da una scuola ad un'altra.

Sezione 3: Materiale didattico e mezzi ausiliari**Art. 7**

Le scuole devono disporre di materiale didattico, di mezzi ausiliari moderni e di una biblioteca specializzata, come pure delle installazioni tecniche o eventualmente dei diritti di utilizzare tali installazioni.

Sezione 4: Corpo insegnante

Art. 8 Qualifiche del corpo insegnante

¹ Gli insegnanti devono possedere una formazione universitaria completa. Coloro che insegnano le materie inerenti all'economia aziendale devono essere in stretto contatto con l'attività economica ed amministrativa.

² L'insegnamento può essere impartito anche da specialisti titolari di un diploma di una scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione, di una scuola tecnica superiore o di un attestato equivalente, i quali, grazie al loro perfezionamento, siano in grado di impartire un insegnamento, su basi teoriche, orientato verso la pratica.

³ Le scuole devono vigilare affinché gli insegnanti adeguino i loro programmi all'evoluzione professionale e metodico-didattica. Esse facilitano e promuovono il perfezionamento dei loro insegnanti.

Sezione 5: Condizioni d'ammissione

Art. 9

¹ È ammesso in una scuola superiore d'informatica di gestione chi ha superato l'esame d'ammissione ed è titolare di uno dei certificati seguenti:

- a. attestato federale di capacità ottenuto al termine di un tirocinio di almeno tre anni;
- b. diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia³ (Ufficio federale);
- c. certificato di maturità;
- d. patente di una scuola magistrale;
- e. attestato professionale federale di analista-programmatore;
- f. attestato concernente un'altra formazione giudicata perlomeno equipollente dall'autorità cantonale.

² L'esame d'ammissione verte sulle materie seguenti: matematica, inglese e contabilità commerciale.

³ La scuola può stabilire ulteriori condizioni d'ammissione.

⁴ La scuola decide se un candidato, in base alla sua formazione precedente, può essere esonerato dall'intero esame d'ammissione o da singole materie.

³ Nuova espressione giusta l'art. 2 lett. m dell'O del DFE del 10 lug. 1998 (RU **1998** 1833).

Sezione 6: Esame di diploma e titolo

Art. 10 Svolgimento degli esami di diploma

Gli esami di diploma comprendono almeno un esame propedeutico e un esame finale. Di regola, gli insegnanti della scuola provvedono ad esaminare i candidati in collaborazione con specialisti del ramo, estranei alla scuola, che fungono da periti.

Art. 11 Ammissione all'esame finale

All'esame finale sono ammessi soltanto i candidati che hanno superato con successo l'esame propedeutico. Quest'esame e quello finale possono essere ripetuti una sola volta.

Art. 12 Contenuto dell'esame finale

¹ L'esame finale comprende un lavoro di diploma e una prova orale e/o scritta in tutte le materie d'esame.

² Il lavoro di diploma deve essere svolto in un lasso di tempo continuo, sotto controllo della scuola, e deve riguardare un campo essenziale dell'informatica.

Art. 13 Regolamento d'esame

¹ Ogni scuola deve elaborare un regolamento d'esame che stabilisca le materie d'esame e disciplini il computo delle note semestrali.

² Il regolamento indica l'autorità preposta alla nomina dei periti, definisce i compiti di quest'ultimi durante l'esame e l'attribuzione delle note e menziona l'autorità, designata dal Cantone, davanti alla quale possono essere impugnate le decisioni dell'autorità d'esame.

Art. 14 Titolo

Chi ha superato l'esame di diploma di una scuola superiore di informatica di gestione riconosciuta dalla Confederazione è autorizzato a portare il titolo di «informatico/a di gestione SS».

Sezione 7: Sorveglianza

Art. 15 Disbrigo delle domande di riconoscimento

¹ Le domande di riconoscimento quale scuola superiore di informatica di gestione devono essere presentate, per il tramite della competente autorità cantonale, all'Ufficio federale. Questo ordina una perizia, presenta un rapporto al Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) e gli sottopone le sue proposte.

² La domanda di riconoscimento contiene informazioni sull'organismo responsabile, il finanziamento, l'organizzazione, il corpo insegnante, i programmi degli studi e il regolamento d'esame.

Art. 16 Sorveglianza delle scuole riconosciute

¹ Se l'Ufficio federale constata che una scuola superiore di informatica di gestione riconosciuta non osserva le prescrizioni minime ne fa rapporto al Dipartimento.

² Il Dipartimento assegna alla scuola un termine per rimediare alle irregolarità. Ove questo termine decorresse infruttuoso, il Dipartimento può revocare il riconoscimento.

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore il 17 agosto 1992.

